

DELIBERA N. 518/19/CONS

**ORDINANZA – INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE
CALABRIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 31, DELLA LEGGE N. 249/1997
PER L’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE IMPARTITO CON LA DELIBERA
159/19/CONS
(CONT. 12/19/DCA PROC. 2731/AP)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 dicembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione della sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS del 28 marzo 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 159/19/CONS del 15 maggio 2019 recante “*Ordine nei confronti della Regione Calabria per la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*”, con la quale è stato ordinato alla Regione Calabria «*di cessare dalla condotta accertata, rimuovendo la comunicazione istituzionale realizzata mediante gli articoli e comunicati stampa pubblicati sul sito istituzionale dal titolo “Impiantistica sportiva, Oliverio incontra le associazioni di categoria”, “La Regione Calabria alla fiera del libro per ragazzi di Bologna”, “Il Presidente Oliverio promuove la Calabria al Vinitaly 2019 - un grande spazio dedicato ai vini”, “Terza giornata al Vinitaly 2019: vini e gastronomia protagonisti - Giudici e buyers internazionali che hanno assaggiato i prodotti di eccellenza della Calabria”, “Vinitaly: si chiude un’edizione da record per la Regione Calabria” e “Aeroporto Crotona, incontro al MIT sui collegamenti”, in quanto privi dei requisiti di impersonalità e di indispensabilità, nonché di pubblicare sul sito web, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza di detti articoli e comunicati stampa a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine*»;

CONSIDERATO che l’art. 27, comma 14 della delibera n. 94/14/CONS stabilisce che “*L’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 [...]*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 12/19/DCA PROC. 2731/AP del 1° agosto 2019, recante “*Contestazione nei confronti della Regione Calabria per inottemperanza all’ordine impartito con la delibera n. 159/19/CONS*”;

SENTITI i rappresentanti della Regione Calabria nel corso dell’audizione tenutasi in data 14 ottobre 2019;

VISTA la richiesta di accesso documentale agli atti del procedimento del 15 ottobre 2019 (prot. n. 0438805), riscontrata il 16 ottobre seguente (prot. n. 0441451);

VISTA la nota del 30 ottobre 2019 (prot. n. 0461402), con la quale la Regione Calabria ha trasmesso le proprie memorie difensive;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con la delibera n. 159/19/CONS del 15 maggio 2019, notificata alla Regione Calabria tramite posta elettronica certificata, con nota del 17 maggio 2019 (prot. 0212609), consegnata in pari data alle ore 10:32, veniva accertata l'avvenuta violazione del divieto di comunicazione istituzionale sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte della Regione Calabria nel periodo delle elezioni europee del 26 maggio 2019 e veniva ordinato all'ente *«di cessare dalla condotta accertata, rimuovendo la comunicazione istituzionale realizzata mediante gli articoli e comunicati stampa pubblicati sul sito istituzionale dal titolo “Impiantistica sportiva, Oliverio incontra le associazioni di categoria”, “La Regione Calabria alla fiera del libro per ragazzi di Bologna”, “Il Presidente Oliverio promuove la Calabria al Vinitaly 2019 - un grande spazio dedicato ai vini”, “Terza giornata al Vinitaly 2019: vini e gastronomia protagonisti - Giudici e buyers internazionali che hanno assaggiato i prodotti di eccellenza della Calabria”, “Vinitaly: si chiude un'edizione da record per la Regione Calabria” e “Aeroporto Crotone, incontro al MIT sui collegamenti”, in quanto privi dei requisiti di impersonalità e di indispensabilità, nonché di pubblicare sul sito web, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detti articoli e comunicati stampa a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28».*

L'ottemperanza all'ordine recato dalla delibera n. 159/19/CONS è correlata non solo alla pubblicazione del messaggio di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 ma altresì alla cessazione della condotta illegittima e, conseguentemente, alla rimozione dei contenuti oggetto del provvedimento sanzionatorio. A seguito della nota del 12 giugno 2019 (prot. n. 256664) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, in riscontro alla richiesta di verifica dell'ottemperanza da parte dell'Autorità dell'11 giugno precedente (prot. n. 254529), ha comunicato che *“gli articoli censurati per inosservanza del disposto di cui all'art. 9 legge n. 28 del 2000, non risultano ancora rimossi”*, accertando l'esistenza di *“una rassegna dei predetti articoli, corredata dal percorso e dell'indirizzo web in cui è possibile visualizzarli”*, è stato rappresentato altresì che *“non è stato altresì possibile rinvenire, sulla home page dell'Amministrazione – attraverso gli accertamenti eseguiti in data odierna – la pubblicazione del messaggio recante l'indicazione di non rispondenza della comunicazione istituzionale a quanto previsto dal succitato articolo 9”*.

Ciò posto, con atto n. 12/19/DCA PROC. 2731/AP del 1° agosto 2019 notificato l'8 agosto seguente, non essendo pervenuta all'Autorità alcuna comunicazione dell'avvenuta ottemperanza e rilevando la persistenza della condotta illegittima, ha conseguentemente contestato l'inottemperanza all'ordine contenuto nella delibera n. 159/19/CONS alla Regione Calabria ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Deduzioni dell'Ente

La Regione Calabria, con la memoria difensiva a firma del Dirigente del Settore Affari Generali, Giuridici ed economici, Comunicazione Pubblica ed Istituzionale Avv. Gina Aquino, trasmessa in data 31 ottobre 2019 (prot. n. 461402), ha sostenuto in particolare che solo a seguito dell'audizione del 14 ottobre precedente *“la struttura amministrativa della Regione Calabria, competente ratione materiae, è venuta a compiuta conoscenza della complessa vicenda di cui alla delibera AGCOM n. 159/19/CONS ed alla conseguente contestazione 12/19/DCA [...] La rilevata inottemperanza [...] trae origine, essenzialmente, da una sostanziale lesione del principio del contraddittorio nell'iter procedimentale”*. Richiamando quanto disposto dall'articolo 26, lett. b) della delibera n. 94/19/CONS, che fa espresso riferimento all'accertamento in materia di comunicazione istituzionale da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, con un'istruttoria sommaria *“comprensiva del contraddittorio”*, l'Ente afferma che *“la tutela del contraddittorio, anche avuto riguardo ai primari interessi sottesi (principalmente, alla libertà di informazione e gli obblighi di trasparenza dell'attività amministrativa da cui discendono, concorrenti, autonomi obblighi di comunicazione istituzionale) [...] costituisce dunque autonomo valore, che rafforza le esigenze di tutela infraprocedimentale sul piano precipuamente legale - da tenere distinto dal piano politico - e sul quale pone, condivisibilmente, autonomo accento la su citata Deliberazione di natura ordinatoria. [...] Dall'esame della documentazione in atti, ed avuto riguardo a quanto rilevato anche durante l'audizione, emerge che le comunicazioni intercorse al fine della disamina e della competente istruttoria in merito alla indicata violazione sono avvenute, esclusivamente, a mezzo di una pec tra il Corecom Calabria e il Vice Capo ufficio Stampa della Giunta Regionale. [La] struttura amministrativa [...] pur destinataria della notifica della delibera Agcom 159/19/Cons, non ha tempestivamente adempiuto a quanto richiesto, in attesa delle osservazioni dell'Ufficio Stampa o ove creduto della eliminazione degli articoli oggetto della violazione e/o conseguentemente, di produrre scritti difensivi in merito, volti a dimostrare, se ritenuto all'esito dell'attività di istruttoria, una imparziale ed impersonale comunicazione istituzionale, tra l'altro riferendo, gli articoli indicati, una rappresentazione dell'attività istituzionale (quali ad esempio il Vinitaly e la fiera di Bologna del libro) non differibile, volta a garantire l'informazione alla popolazione e la trasparenza delle attività svolte. [...] Pertanto, sostiene l'Ente *“Il comportamento [...] può dunque trovare causa in un errore scusabile [risultando] dimostrata la buona fede dell'Amministrazione e dello stesso rappresentante istituzionale, poiché, una volta notificata la contestazione a seguito del mancato ottemperamento dell'ordine dell'AGCOM, ha prontamente richiesto l'audizione per comprendere compiutamente i termini della vicenda”*. Inoltre, *“l'Amministrazione, immediatamente, in seguito all'avvenuta audizione, ha rimosso i contenuti ritenuti in violazione dell'art. 9 della L.28/2000 e disposto la pubblicazione sul sito web, del messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detti articoli e comunicati stampa a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 (vedasi link allegato). Si chiede, alla luce delle esposte considerazioni, previa ogni declaratoria**

e/o statuizione occorrenda, di ritenere, quale condotta scusabile, quella tenuta dall'amministrazione regionale e, pertanto, non sanzionabile, con ogni conseguenziale, statuizione".

3. Valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, appare opportuno rilevare che l'ottemperanza all'ordine recato dalla citata delibera n. 159/19/CONS, oltre a prevedere la pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, implica altresì un comportamento conformativo del soggetto destinatario del provvedimento medesimo consistente nella cessazione della condotta illecita e nella rimozione delle sue conseguenze, in particolare degli articoli e dei comunicati stampa pubblicati, durante il periodo della campagna per le elezioni europee del 26 maggio 2019, sul sito istituzionale dal titolo *"Impiantistica sportiva, Oliverio incontra le associazioni di categoria"*, *"La Regione Calabria alla fiera del libro per ragazzi di Bologna"*, *"Il Presidente Oliverio promuove la Calabria al Vinitaly 2019 - un grande spazio dedicato ai vini"*, *"Terza giornata al Vinitaly 2019: vini e gastronomia protagonisti - Giudici e buyers internazionali che hanno assaggiato i prodotti di eccellenza della Calabria"*, *"Vinitaly: si chiude un'edizione da record per la Regione Calabria"* e *"Aeroporto Crotone, incontro al MIT sui collegamenti"*, in quanto ritenuti privi dei requisiti di impersonalità e di indispensabilità.

Nel caso di specie, quindi, la contestata inottemperanza alla delibera n. 159/19/CONS si riferisce ad entrambi gli aspetti.

Per quanto riguarda la fase dell'ottemperanza è stato verificato quanto segue.

L'Autorità ha notificato la delibera n. 159/19/CONS in data 17 maggio 2019, ore 10:32 agli indirizzi di posta elettronica certificata: *presidente@pec.regione.calabria.it* e *capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it*, con consegna nella stessa giornata ed orario. Tramite la verifica richiesta al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, l'Autorità, con la nota di riscontro del 12 giugno 2019, ha preso atto che gli articoli e i comunicati oggetto di violazione non erano stati ancora rimossi e che il messaggio di avvenuta violazione non era stato pubblicato sul sito.

A seguito della contestazione n. 12/19/DCA, notificata l'8 agosto 2019, la Regione Calabria, a mezzo del suo Presidente, ha richiesto formale audizione, esperita in data 14 ottobre 2019. Dalla memorie difensive pervenute il 31 ottobre seguente, si evince che sono stati rimossi i contenuti contestati e che è stato pubblicato un messaggio di violazione.

Sul punto, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, l'Ente, nel rilevare che *"non sono state presentate memorie difensive perché sia l'Ufficio stampa della Regione Calabria che il Presidente hanno ritenuto leciti i contenuti pubblicati sul sito"*, ha contestato che la comunicazione di avvio del procedimento di istruttoria sommaria da parte del Comitato regionale competente *"non pare idonea a costituire, sul piano soggettivo ed oggettivo, sufficiente integrazione del contraddittorio"*, in quanto diretta al Vice Capo ufficio Stampa della Giunta Regionale e

non alle strutture regionali deputate alla difesa dell'Ente. Inoltre, la nota del Presidente della Regione Calabria Oliverio *“trasmessa direttamente all'AGCOM, ha una matrice di evidente contenuto politico, in considerazione della trasmessa e divulgata “denuncia” da parte di “avversaria politica”*. Infine, ha eccepito che la contestazione in oggetto non sia stata notificata anche all'indirizzo pec del Capo di Gabinetto, quale centro di riferimento regionale e conseguentemente ha formulato richiesta di remissione in termini per la produzione di memorie difensive, la quale è stata accordata in sede di audizione.

Al riguardo, come precisato dall'Ufficio nell'audizione, le comunicazioni dell'Ente oggetto di contestazione – e quindi anche gli articoli relativi al Vinitaly e alla fiera di Bologna, richiamati nella memoria difensiva e ritenuti leciti dall'Ente – risultano privi di impersonalità, indifferibilità ed imparzialità, elementi questi che debbono ricorrere tutti e non in parte ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge 28 del 2000. Pur riconoscendo che le affermazioni contenute nel documento del mese di aprile 2019 a firma del Presidente della Regione rappresentano valutazioni di carattere politico e non tecnico, tuttavia, si rileva che il riscontro alla contestazione con la richiesta di audizione da parte del Presidente della Regione di fatto costituisca evidenza dell'avvenuta ricezione della notifica da parte della Regione stessa e dunque prova del perfezionamento della notifica medesima, con effetto di sanatoria.

Pertanto, l'eccezione relativa al difetto di contraddittorio nel procedimento appare priva di pregio, tenuto conto della validità della notifica e del fatto che la mancata partecipazione al procedimento della struttura regionale deputata alla difesa dell'Ente non è dipesa da una carenza istruttoria a carico del Comitato regionale per le comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ma da un difetto interno all'ente stesso, tenuto conto che la notifica è avvenuta al Presidente della Regione, che ne è anche il legale rappresentante.

In secondo luogo, l'Ente invoca la *“buona fede”* e *“l'errore scusabile”* in cui è incorsa l'Amministrazione. A tal proposito, si richiama l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale prevede che per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa; l'errore sulla liceità della condotta, collegato alla buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile. A tal fine è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all'agente, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass., 19759/2015, 16320/10, 13610/07, 11012/06, 9862/06, 5426/06 e 11253/04). Più precisamente, *“l'errore di diritto idoneo a determinare una causa di esclusione della responsabilità dell'agente, deve essere caratterizzato, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988, da ignoranza inevitabile da desumersi dagli obblighi di conoscenza, generali o specifici che gravano sull'autore e dagli elementi idonei ad ingenerare il convincimento della liceità del suo operato”*, il che non è stato comprovato nel caso di specie.

Anzi, l'Ente, solo dopo la contestazione ha comunicato di aver rimosso dal sito istituzionale i contenuti oggetto di violazione e disposto la pubblicazione del relativo

messaggio. Tuttavia, tale messaggio dal titolo “*Adempimento delibera 159/19/CONS*” del seguente tenore “*Affari istituzionali. Si comunica che si è ottemperato all’ordine impartito dall’AGCOM, con Delibera 159/19/cons, per non rispondenza degli articoli pubblicati a quanto previsto dall’art. 9 legge n. 28 del 2000*”, il quale risulta pubblicato alla data del 29 ottobre 2019, non figura nella *home page* del sito istituzionale, come richiesto dal dispositivo della delibera 159/19/CONS, ma nella pagina “Dipartimento Presidenza”. In realtà, nonostante la volontà dichiarata di ottemperare alla delibera n. 159/19/CONS, non risulta possibile né identificare l’oggetto dell’avvenuta violazione né rendere note le motivazioni in base alle quali il provvedimento è stata adottato, in uno spazio che rimane interno al sito e non evidente come l’*home page*;

RILEVATO, per l’effetto, che non è stata fornita prova da parte della Regione Calabria degli elementi positivi che riscontrano la buona fede;

RITENUTA, pertanto, sussistente l’inottemperanza da parte della Regione Calabria dell’ordine contenuto nella delibera n. 159/19/CONS sotto il profilo della non conformità della pubblicazione del messaggio recato dalla predetta delibera in violazione del divieto di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 9 della legge n. 28/2000;

RILEVATA, quindi, la sussistenza degli estremi dell’inottemperanza ai sensi dell’art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45), ai sensi dell’art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri previsti dall’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall’ente deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della circostanza che ha provveduto successivamente all’audizione del 14 ottobre 2019 alla rimozione dei contenuti ritenuti illeciti e alla pubblicazione del messaggio recante l’indicazione della violazione commessa.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

L’ente ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso, in quanto ha documentato con la nota del 31 ottobre 2019 di aver provveduto alla pubblicazione del messaggio di avvenuta violazione nei giorni successivi al 14 ottobre 2019, allorquando, in sede di audizione, ha compreso la portata della contestata violazione.

C. Personalità dell'agente

L'ente, è dotato di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'ente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" ai sensi del quale "*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*";

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la Regione Calabria ha violato l'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 per non aver ottemperato all'ordine di cui alla delibera n. 159/19/CONS;

ORDINA

al predetto ente di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecen-
toventinove/14) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la
violazione dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

INGIUNGE

al citato ente di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 518/19/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 518/19/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.
Roma, 16 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi